



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. Massimo Canosa	Presidente
Dott. Giovanni Nappi	Giudice
Dott.ssa Chiara D'Alfonso	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento **N. 55 /55-1/ 2025P.U.**

Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, instaurata su ricorso depositato in data 23 ottobre 2025 (integrata il 1 dicembre 2025) da parte di **GINO SCIOLI** (C.F. SCLGNI86H18E435N), nato a Lanciano il 18.6.1986 anche quale legale rappresentante della società **AUTOFFICINA SCIOLI DI SCIOLI GINO & C SNC** cessata rappresentata e difeso dall'avv. **CRISTIANA** (c.f. RLLCST70H55E435H);

vista la documentazione prodotta;

ritenuto di non fissare preliminarmente udienza a seguito del deposito del ricorso, trattandosi di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitamento instaurata su domanda diretta dello stesso debitore ex art. 268, comma 1, CCII, come tale avente natura non contenziosa;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- 1) sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, CCII;
- 2) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale;
- 3) sussiste la ammissibilità dello strumento poiché il sig. GINO ricorre in proprio quale dipendente ma anche quale titolare di società in nome collettivo sciolta nel dicembre cancellata dal RRII con conseguenti inammissibilità ex art 33 CCI.

Dalla relazione originaria del gestore dott. Presenza emerge una ricostruzione chiara e coerente:

- attività di autofficina avviata nel 2013;
- esercitata in forma di S.n.c. con la sorella;
- cessazione definitiva dicembre 2024;
- nessuna prosecuzione in altra forma societaria o individuale e dal 1° gennaio 2024 Scioli Gino è lavoratore dipendente.



All'esito dei rilievi mossi parte ricorrente ha allegato attestazione integrativa della rag. Norma D'Ambrosio che afferma in modo espresso e non equivoco che:

- la società non ha distribuito utili negli anni 2022, 2023 e 2024
- tutti gli esercizi si sono chiusi in perdita, come da dichiarazioni fiscali
- le perdite sono state imputate ai soci pro quota con indicazione puntuale dei valori e dei relativi allegati fiscali.

Pertanto, manca in radice l'oggetto materiale della distrazione (l'utile) e la clausola notarile circa la intervenuta distribuzione degli utili non trova riscontro contabile ed è smentita da dichiarazioni fiscali ufficiali oltre ad essere incompatibile con la situazione esecutiva (pignoramento Montesi)

- 4) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC dott. Marcello Presenza, che espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (lettera d).
- 5) il patrimonio del ricorrente è estremamente esiguo e non risulta idoneo a soddisfare le obbligazioni assunte, neppure in modo parziale, al di fuori di una procedura concorsuale;
- 6) l'OCC nominato ha potuto confermare altresì l'assenza di titolarità di beni, avendo a disposizione il ricorrente i soli beni necessari alla vita quotidiana sua e della propria famiglia, non possedendo alcun bene immobile e un automezzo di valore economico irrisorio (euro 1.000,00) inidoneo ad essere liquidato per antieconomicità insita nella procedura stessa di liquidazione.
Il saldo del c.c. è in attivo per euro 3.000,00 circa alla data di redazione della relazione di attestazione.
- 7) Sussiste il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
- 8) Il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni anteriori il deposito della istanza.
- 9) Il ricorrente non ha beneficiato della esdebitazione per due volte né è determinato la situazione di incapacità per dolo o colpa grave.

L'esposizione debitoria:



#	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	ENTI VARI	2.597,43
2	SOGET	TARI-TARES 2015-2021	3.945,90
3	ICA	TARI 2020-2024-2025	533,00
4	INAIL	PREMI	102,01
5	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	DEBITO DELLA AUTOFFICINA SCIOLI SNC (cessata): ENTI VARI	24.967,00
6	SOGET	DEBITO DELLA AUTOFFICINA SCIOLI SNC (cessata): ENTI VARI	3.514,01
7	MONTESI ANTONIO	DEBITO DELLA AUTOFFICINA SCIOLI SNC (cessata): CANONI DI LOCAZIONE	41.001,88
TOTALE			76.661,23

per totale debito complessivo di € 76.661,23 oltre spese in prededuzione che non vengono stimate e compensi Occ che non vengono allegati e andranno, per la definitiva determinazione, richiesti con istanza di ammissione al passivo.

Le spese mensili medie, considerato il nucleo familiare composto da n. 1 persona vengono stimate in euro 1.600,00 ma di queste verificherà la correttezza il GD determinando la quota da apprendere mensilmente alla liquidazione considerando il reddito mensile di euro 1.600,00 netti circa.

L'attivo a disposizione della procedura:

Quota dello stipendio mensile di circa 1.600,00 euro

Il ricorrente ha indicato il termine di tre anni quale termine di durata della Procedura con valori indicati che scontano il rischio di fondarsi su reddito da lavoro e possibili eventi non prevedibili.

PQM

Considerato che

■ dalla relazione del Gestore della crisi non emergono atti dispositivi né comportamenti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni;



- l'indebitamento risulta essersi formato in modo progressivo e in connessione con l'ordinaria gestione dell'attività d'impresa, anche in relazione a fattori esogeni (crisi del settore, pandemia, perdita dell'immobile aziendale);
 - non risultano assunzioni di obbligazioni manifestamente sproporzionate rispetto alle capacità economiche del debitore, né condotte connotate da colpa grave, ai sensi della disciplina del Codice della Crisi;
- visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata di **GINO SCIOLI** (C.F. SCLGNI86H18E435N), nato a Lanciano il 18.6.1986 anche quale legale rappresentante della società AUTOFFICINA SCIOLI DI SCIOLI GINO & C SNC cessata

NOMINA

il Giudice Delegato in persona della dott.ssa Chiara D'Alfonso;

NOMINA

il liquidatore nella persona del dott. MARCELLO PRESENZA (PRS MCL 68D08 E243Z), con studio in Fossacesia (CH), Via Lanciano – Vico I°, n. 6 (studionicoluccipresenza@legalmail.it), in possesso dei requisiti di legge e già designato dall'OCC;

ORDINA

al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di **novanta** giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione
Incarica dell'esecuzione del presente ordine di consegna o rilascio il liquidatore;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Lanciano– area Web Ministero Giustizia – sezione Pubblicità legale – Procedure Crisi da Sovraindebitamento, a cura del liquidatore. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili ricompresi nel piano di liquidazione, e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;



AVVERTE

che per effetto di questa sentenza:

- a) a norma dell'art. 150 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, **non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;**
- b) a norma dell'art. 277 CCII, i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
- c) a norma dell'art. 151 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o preeducibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del CCI, salvo diverse disposizioni della legge;
- d) a norma dell'art. 143 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;

DISPONE

che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Lanciano, lì 09/02/2026

Il Presidente f.f.
Dott. Massimo Canosa

Il Giudice rel.
dott.ssa Chiara D'Alfonso

